



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Pozzallo

Sezione Tecnica

L.re medaglie d'oro lunga navigazione – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 095/7474618 Fax 0932/953590

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – sto web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Ordinanza n. 105/2019

- GARA DI PESCA SPORTIVA SPECIALITÀ CANNA DA RIVA -

Data: 12 ottobre 2019 – **Località:** Costa Ellenica e Costa Riviera Mediterranea. (Vittoria);

Organizzatore: ASD Casting Team Gela– **E-mail:** zagarini71@gmail.com info@castingteam.it

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo:

- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima e gli artt. 428 e 450 del Codice Penale;
- VISTA:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva in Italia con Legge nr. 1085 del 21.12.1977;
- VISTO:** l'art. 30 del Decreto Legislativo 18.07.2005 nr. 171, riguardante la disciplina delle manifestazioni sportive organizzate da federazioni sportive nazionali, internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 26.05.2004 n. 153 "Attuazione della legge 7.03.2003 n. 38 in materia di pesca marittima" con specifico riguardo all'articolo 1, comma 2 ed articolo 7;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 09.01.2012, recante *"Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96"*;
- VISTO:** il D.P.R. n. 1639/1968, recante *"Regolamento per l'esecuzione della L. 14.7.1965, n. 963"*, con particolare riferimento all'art. 144;
- VISTO:** il Decreto dell'Assessorato della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e Pesca n. 33 in data 26.01.1991 come modificato con Decreto del 09.01.2007, concernente la disciplina della pesca sportiva nelle acque dei Compartimenti Marittimi della Regione Siciliana;
- VISTA:** la propria Ordinanza di Sicurezza balneare nr. **34/2019** emanata da questo Comando in data **02.05.2019**;
- VISTA:** l'Autorizzazione n. **510** del **13.06.2019** rilasciata dall'Assessorato Territorio ed Ambiente - Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente - UOB A 2.8 - Ufficio Territoriale Ambiente - Ragusa, relativa all'occupazione temporanea dell'area demaniale marittima necessaria per lo svolgimento della gara di pesca in parola e le relative prescrizioni ;
- VISTA:** la propria autorizzazione nr.**448/2019** rilasciata in data **10.10.2019**;
- VISTA:** l'istanza del **08.4.2019** con la quale il Sig. ZAGARINI Antonino, nella qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica **Casting team Gela** con sede a Gela (CL) in Via Caserta n° 9, chiede l'autorizzazione allo svolgimento di una gara di pesca sportiva nella giornata di sabato **12.10.2019** presso l'arenile compreso tra **Costa Ellenica e Costa Riviera Mediterranea** nel Comune di Vittoria (RG);
- VISTA:** la documentazione allegata alla predetta istanza;
- VISTO:** il rapporto di servizio in data **09.10.2019** redatto dal personale Militare dell'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti;
- RITENUTO:** opportuno emanare apposite disposizioni per disciplinare la navigazione nello specchio acqueo marittimo di giurisdizione interessato dalla manifestazione, ricadente nella zona di mare di competenza S.A.R. di questo Circondario marittimo, in modo da prevenire il verificarsi di possibili incidenti e permettere, al tempo stesso, il regolare svolgimento dell'attività in parola;

RENDE NOTO

che sabato **12 ottobre 2019** dalle ore **18:00** alle ore **22:00** circa, verrà svolta una gara di pesca sportiva - specialità surfcasting denominata “**Campionato Provinciale 2019**”, presso l'arenile compreso tra **Costa Ellenica e Costa Riviera Mediterranea** nel Comune di Vittoria (RG), nelle aree meglio indicate nell'allegato stralcio planimetrico (All.1) che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

ORDINA

Art. 1

Interdizione del campo di gara

Nella giornata e durante l'arco temporale è vietato:

- 1) navigare, ancorare, ormeggiare e sostare con qualunque unità navale e/o comunque effettuare ogni spostamento che possa dare intralcio o costituire impedimento allo svolgimento della gara di pesca;
- 2) praticare la balneazione;
- 3) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- 4) svolgere attività di pesca di qualunque natura da parte dei soggetti non partecipanti alla gara suddetta;
- 5) svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente o comunque suscettibile di recare impedimenti all'ordinato svolgimento della gara sotto i profili della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità di persone e cose.

Art. 2

Condotta delle unità navali in prossimità del campo di gara

Tutte le unità navali in transito nelle vicinanze della zona di mare riservata alla predetta gara di pesca, nel giorno sopraindicato e nel tratto di mare interessato dall'attività in parola, ricadente nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo, per tutta la durata dell'evento, dovranno prestare la massima attenzione alla presenza in acqua di eventuali attrezzi da pesca utilizzati per la gara sportiva in modo da non intralciare il normale svolgimento della stessa.

Art. 3

Deroghe

Non sono soggette/i al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo agli organizzatori ed alla giuria in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite e/o asservite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area dedicata alla manifestazione, in ragione di finalità istituzionali.

Art. 4

Obblighi e condizioni minime da rispettare

Sarà cura dell'Associazione organizzatrice circoscrivere la zona interessata con opportune segnalazioni ed idonei apprestamenti, vigilando affinché nessuno stazioni all'interno del suddetto perimetro, ad eccezione dei soggetti direttamente interessati alla manifestazione sportiva in parola.

Gli organizzatori ed i partecipanti della manifestazione hanno l'obbligo di attenersi alle disposizioni di legge riguardanti la pesca sportiva ed ai provvedimenti emanati da altri enti/amministrazioni.

Durante e/o al termine della manifestazione non devono essere abbandonati sul luogo di gara o gettati in acqua rifiuti di qualsiasi genere e natura.

La società organizzatrice, a tale scopo, è tenuta a fornire idonei contenitori per la raccolta finale di tutti i rifiuti che dovranno essere successivamente conferiti in discarica in aderenza alle vigenti disposizioni.

Lo svolgimento della gara dovrà avvenire solo con condizioni meteomarine assicurate. Il responsabile dell'organizzazione dovrà disporre l'immediata sospensione dell'attività in caso di sopravvenute condizioni meteomarine sfavorevoli. Del pari, l'attività stessa dovrà essere sospesa qualora venissero a mancare, per qualsiasi motivo, le condizioni minime per la sicurezza dei partecipanti.

Art. 5

Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza, emanata nell'ambito delle esclusive e specifiche competenze di questa Autorità Marittima, ai soli fini della disciplina della sicurezza portuale, della navigazione e dei controlli di polizia portuale, non esime la società responsabile dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo eventualmente necessario e di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Questa Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere, di volta in volta, necessarie per la salvaguardia della sicurezza della navigazione e/o balneazione e della pubblica incolumità.

La Capitaneria di Porto di Pozzallo è manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza della presente Ordinanza.

L'inizio dell'attività in parola comporta l'automatica accettazione di tutte le clausole e prescrizioni indicate nel presente provvedimento.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:

- dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lvo n. 171/2005;
- negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1164 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) emissione di apposito Avviso ai naviganti;
- d) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo alla voce "Ordinanze e Avvisi";
- e) invio a cooperative di pesca, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.-


Pozzallo, 10.10.2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pierluigi MILELLA



Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo - Sezione Tecnica
V.le Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione s.n. – 97016 Pozzallo (RG) - Tel.0932-953327 – Fax: 0932-953590
E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – cp-pozzallo@pec.mit.gov.it
sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

Stralcio Planimetrico arenili di **Costa Ellenica e Costa Riviera Mediterranea** nel Comune di Vittoria (RG).



PUNTO A) 36°55'56" N – 014°24'02" E
PUNTO B) 36°56'18" N – 014°23'48" E